

SIGLA: BEI

RIF. NORMATIVI: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 art. 19; Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Treviso dell'11 novembre 2014 n. 763/9/14; Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la decisione del 31 gennaio 2011 n. 62/2/11

DEBITI TRIBUTARI

ABSTRACT: In base alle direttive Equitalia, la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere concesso solo in presenza di un indice di liquidità inferiore all'unità. Tale posizione rappresenta l'interpretazione dell'agente di riscossione dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 il quale afferma che si possa accedere alla rateazione del debito tributario in presenza di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. Nelle pagine successive si analizzeranno i problemi operativi e teorici della posizione di Equitalia in merito alla rilevanza attribuita all'quick ratio nell'ambito di questa problematica.

Indice di liquidità ed Equitalia: misunderstanding tributari

di Maria Silvia Avi (*)

* Professore Ordinario di Economia Aziendale – Dipartimento di Management- Università Ca'Foscari Venezia

Indice di liquidità: elemento discriminante per la concessione della rateazione del debito tributario

I quozienti di bilanci rappresentano strumenti di analisi di bilancio utilizzando fin dall'inizio del secolo scorso. Equitalia, in modo concettualmente ineccepibile, ha cercato di introitare tali *ratio* nella problematica connessa alla concessione della rateazione del debito tributario. Tale agevolazione è disciplinata dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973, in particolare, dispone che: "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, [....]".

In base al disposto dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, la condizione necessaria affinché un contribuente possa accedere alla rateazione del debito tributario è la presenza di una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà". A questo riguardo è necessario far notare che, a seguito dell'agevolazione introdotta da Equitalia nel 2013¹, tale temporanea situazione di obiettiva difficoltà assume rilievo solo per i soggetti con debiti tributari superiori a 50.000 euro in quanto, in presenza di debiti inferiori a tale cifra, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito con una semplice richiesta motivata, senza che a questa debbano essere aggiunti ulteriori adempimenti.

Qualora tale soglia sia superata, l'art. 19 del D.P.R. 620/73 rimane l'unico riferimento normativo al fine dell'identificazione dell'elemento discriminante fra imprese che, in quanto in difficoltà, possono richiedere una dilazione di pagamento delle imposte e aziende che, al contrario, non hanno diritto a tale agevolazione.

L'assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito a metodologie tecniche utilizzabili per verificare l'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere interpretata come un implicito rinvio ai principi economico-aziendali in materia di analisi dei valori contabili aziendali. È indubbio però che il disposto dell'art. 19 del decreto citato ha creato un *busillis* circa l'individuazione di una linea

¹ Si veda 2013 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 8 maggio 2013.

di demarcazione che identifichi le imprese in temporanea difficoltà.

Equitalia ha risolto il problema utilizzando strumenti di analisi economico-aziendali, limitando, nel contempo, la discrezionalità del contribuente. Ciò ha condotto Equitalia ad emanare una serie di direttive che illustrano i casi che, secondo l'agente di riscossione, individuano l'elemento richiesto dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Equitalia, con le direttive del 13 maggio 2008 n. 17 e del 1° marzo 2012 n. 7, ha identificato gli elementi che, a suo parere, costituiscono prove "certe" della presenza di una temporanea situazione di oggettiva difficoltà di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/73.

Tali direttive distinguono i contribuenti in due categorie:

- le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

Qualora il debito tributario superi i 50.000 euro e il debitore non sia una persona fisica e/o una ditta individuale in regime fiscale semplificato, le direttive Equitalia individuano due *ratio* i cui valori determinano rispettivamente la soglia di accesso alla rateazione del debito e il parametro utile all'identificazione del numero massimo di rate concedibili all'impresa. I due quozienti sono l'indice alfa e il *ratio* di liquidità.

L'indice alfa deriva dalla contrapposizione fra il debito complessivo aziendale e il valore della produzione, tale risultato deve essere moltiplicato per 100.

Il ruolo di questo quoziente ha subito nel tempo un *revirement*. Nella direttiva Equitalia del 13 maggio 2008 n. 17 si specificava infatti che alle aziende diverse dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati poteva essere concessa la rateazione del debito in presenza di un quoziente alfa superiore a 4, oltre ad un indice di liquidità, di cui si parlerà successivamente, inferiore ad uno. In tale direttiva era stabilita inoltre una graduazione del numero massimo di rate concedibili all'impresa, che aumentava con l'incremento del valore assunto dall'indice alfa.

Con la direttiva del 1° marzo 2012 n. 7 Equitalia ha assegnato al quoziente alfa un ruolo diverso. In questa direttiva Equitalia ha infatti stabilito che tale indice deve essere considerato non più in termini di soglia di accesso, bensì esclusivamente come parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili che aumenta con l'incrementare della difficoltà finanziaria dell'impresa.

L'indice che invece, anche oggi, definisce la linea discriminante per la concessione della rateazione del debito tributario è il *ratio* di liquidità. La direttiva Equitalia del 13 maggio 2007 n. 17 specifica che tale indice deve essere determinato contrapponendo le liquidità immediate + le liquidità differite al totale passività correnti e sottolinea che, per consentire la concessione della dilazione del pagamento del debito tributario, l'indice deve essere inferiore a uno. In merito all'indice di liquidità, nel tempo la posizione di Equitalia non ha subito sensibili modifiche. A fronte della generica previsione normativa dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia, pragmaticamente, fa dipendere la comprova di una temporanea situazione di oggettiva difficoltà dal valore dell'indice di liquidità. Anche se la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17 stabilisce che "qualora [...] l'applicazione dei parametri sopra indicati (indice di liquidità e quoziente alfa, N.d.A.) non consenta l'accesso alla rateazione, l'impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta da far ritenere comunque sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà", non si può sottacere il fatto che, in termini operativi, Equitalia quasi automaticamente tenda ad individuare nell'indice di liquidità l'elemento discriminante fra imprese che possono ottenere la rateazione e aziende che non possono accedere a questa forma di agevolazione, la cui negazione può impedire all'azienda di superare un momentaneo periodo di instabilità. Poiché, in base a quanto stabilito dalle direttive Equitalia, la possibilità di ottenere la concessione della rateazione dipende dal valore di uno specifico indicatore, si potrebbe condividere quanto imposto da Equitalia qualora si verificassero contemporaneamente le condizioni che si illustreranno di seguito.

Metodologia tecnico-contabile imposta per il calcolo dell'indice di liquidità

Un giudizio fondato sulla correttezza metodologica di calcolo dell'indice di liquidità

disciplinato dalle direttive Equitalia, richiede la corretta composizione di tale indicatore. Equitalia, a fronte della pluralità di schemi riclassificatori proposti dalla dottrina e tenendo presente come gli studiosi abbiano attribuito alle locuzioni “liquidità immediate (definite, da Equitalia, anche correnti)”, “liquidità differite” e “passivo corrente” significati non univoci, ha preferito imporre un elenco obbligatorio di poste contabili che, nell’intento di Equitalia, dovrebbero condurre alla corretta determinazione del numeratore e del denominatore del *quick ratio*.

La direttiva del 6 ottobre 2008 n. 36, parzialmente integrando quanto prescritto dalle precedenti direttive, ha stabilito che il passivo corrente, le liquidità differite e le liquidità correnti derivino dalla sommatoria delle poste civilistiche rappresentate nella Tavola 1.

Tavola 1 - Definizione di liquidità correnti e differite e passivo corrente imposte dalle direttive Equitalia

ATTIVO CIRCOLANTE

IV Disponibilità liquide:

- 1) Depositi bancari e postali;
- 2) Assegni;
- 3) Denaro e valori in cassa

Totale Liquidità correnti (precedentemente definite immediate)

C) ATTIVO CIRCOLANTE; II Crediti (esigibili entro l’esercizio successivo) : 1) Verso clienti; 2) Verso imprese controllate; 3) Verso imprese collegate; 4) Verso controllanti; 4bis) Crediti tributari; 4ter) Imposte anticipate; 5) Verso altri:

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 6) Altri titoli

Totale Liquidità differita

D) DEBITI (esigibili entro l’esercizio successivo) : 1) Obbligazioni; 2) Obbligazioni convertibili; 3) Debiti verso soci per finanziamento; 4) Debiti verso banche; 5) Debiti verso altri finanziatori; 6) Acconti; 7) Debiti verso fornitori; 8) Debiti rappresentati da titoli di credito; 9) Debiti verso imprese controllate; 10) Debiti verso imprese collegate; 11) Debiti verso imprese controllanti; 12) Debiti tributari; 13) Debiti verso istituti di prev./sic. sociale; 14) Altri debiti

Totale Passivo corrente

La specifica individuazione delle poste costituenti il *quick ratio* è dettata dalla volontà di limitare la discrezionalità del contribuente. La dottrina aziendale ha attribuito significati non univoci ai concetti di liquidità immediata, liquidità differita e passivo corrente. A fronte della potenziale pluralità di significati attribuibili ai vari sub-aggregati riclassificatori, anziché identificare una specifica struttura teorica di riferimento Equitalia ha preferito optare per una soluzione che elimina ogni valutazione soggettiva. Riguardo a tale aggregato Equitalia non aderisce ad alcuna teoria dottrinale e invece, effettuando una sorta di contaminazione fra strutture, adotta uno schema che elimina la discrezionalità del contribuente. Gli studiosi hanno proposto di inserire nelle liquidità differite solo i crediti a breve oppure la sommatoria dei crediti e di tutti gli altri investimenti a breve termine. L’opzione di Equitalia differisce da quanto suggerito dalla dottrina. Se infatti si decide di inserire nelle liquidità differite poste diverse dai crediti, non si capisce perché si debbano escludere dalla sommatoria valori mobiliari diversi dai titoli o altre tipologie di investimento oggetto di potenziale liquidabilità a breve. Oltre a ciò, vi è un ulteriore elemento da evidenziare. Dall’elenco riportato in Tavola 1 si nota che, secondo Equitalia, nelle liquidità differite possono essere inserite soltanto poste dell’attivo circolante civilistico. In realtà, però, possono essere presenti poste a breve anche nei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Malgrado ciò, nella direttiva Equitalia del 6 ottobre 2008 n. 36 non vi è alcuna traccia di questi valori. Seppur tale scelta sia “favorevole” al contribuente in quanto riduce l’ammontare del numeratore, non si può sottacere che l’indicatore disciplinato dalla direttiva Equitalia del 6 ottobre 2008 n. 36 non abbia una perfetta capacità segnaletica della reale situazione finanziaria

aziendale. Oltre alle liquidità differite, anche le passività correnti disciplinate dalla direttiva Equitalia n. 36/2008 sono viziate da un problema teorico che crea riverberi in ambito operativo. L'art. 2424 c.c. impone l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e quindi, per differenza, consente la determinazione delle quote a breve termine, ma solo con riferimento alle voci rilevate nell'aggregato D) Debiti. Non vi è alcun riferimento agli aggregati B) Fondi per rischi e oneri e C) Trattamento di fine rapporto subordinato in relazione ai quali non è prevista alcuna indicazione riguardante la tempificazione delle future uscite. Seppur il legislatore non abbia ritenuto opportuno imporre l'evidenziazione della quota a breve, in tutte le poste degli aggregati sopra citati possono essere individuate voci a breve termine. Equitalia, per ridurre la discrezionalità del contribuente, ha interpretato restrittivamente il concetto di passivo corrente, imponendo che in tale aggregato possono essere inserite solo le quote a breve termine dei debiti rilevati nell'aggregato D) Debiti. L'aggregato così determinato non riflette però il passivo a breve termine in quanto risultano totalmente assenti le quote a breve termine del debito per trattamento di fine rapporto e dei fondi rischi e oneri con conseguente sottovalutazione del reale passivo a breve. La scelta attuata da Equitalia è mutuata dal timore che, al fine di ottenere una rateazione non dovuta, il contribuente tenda ad individuare quote a breve termine connesse al TFR e ai fondi rischi e oneri non corrispondenti a realtà. Ciò però, può impedire ad aziende, realmente in temporanea situazione di oggettiva difficoltà, di poter accedere all'agevolazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/73.

Un ultimo motivo per cui l'indice di liquidità disciplinato dalle direttive Equitalia può, a parere di chi scrive, non rappresentare un valido strumento atto a verificare l'esistenza di una temporanea situazione di oggettiva difficoltà riguarda la logica riclassificatoria imposta da Equitalia. Il numeratore e il denominatore del *ratio* di liquidità derivano dalla sommatoria di aggregati civilistici che, a loro volta, riflettono la rilevazione delle poste contabili in partita doppia. L'art. 2424 c.c. prevede infatti che i conti siano rilevati in attivo o passivo/patrimonio netto a seconda della sezione contabile (dare o avere) in cui sono rilevati i mastri. Ciò che è rilevato in dare viene ad essere iscritto in attivo, mentre i conti con valori rilevati in avere sono indicati nel passivo o nel patrimonio netto. Allo stato attuale della normativa, le uniche eccezioni a questo principio riguardano i fondi di rettifica, il cui valore viene detratto direttamente dalla posta attiva di riferimento.

La determinazione di un significativo indice di liquidità presuppone una riclassificazione scevra da errori interpretativi delle poste contabili. È risaputo che la determinazione dell'indice di liquidità richiede una previa riclassificazione delle poste presenti in bilancio, basata sulla differente scadenza di incasso/esigibilità delle stesse. Una simile riaggregazione interpreta le voci contabili in modo completamente diverso da quanto si verifica nelle rilevazioni di partita doppia. Nella riclassificazione attuata secondo il criterio finanziario, infatti, non è sostanziale la colonna di rilevazione in partita doppia, bensì assume importanza la capacità della posta di trasformarsi in uscita o entrata futura a breve oppure a lungo termine. Tutti gli aggregati sono pertanto considerati in base alla loro attitudine a trasformarsi in entrate e uscite, indipendentemente dall'iniziale rilevazione in partita doppia della posta stessa.

Quanto sopra illustrato può sembrare "ovvio" e ridondante. Ciò però non corrisponde a verità, giacché la mancata comprensione del corretto principio riclassificatorio è spesso motivo di gravi errori di collocamento delle poste contabili con conseguente determinazione di fuorvianti indici economico-finanziari.

A titolo di esempio si considerino gli anticipi su TFR. Nel bilancio civilistico tutti gli anticipi sono rilevati secondo la logica applicata in contabilità generale. Gli anticipi su TFR sono perciò iscritti in C) Attivo circolante, II Crediti, 5) Verso altri, oppure in B) Immobilizzazioni, III Immobilizzazioni finanziarie, 2) Crediti, d) Verso altri, mentre gli acconti da clienti sono rilevati in D) Debiti, 6) Acconti.

Equitalia prevede che le liquidità immediate/differite e il passivo a breve siano determinati mediante sommatoria delle poste civilistiche indicate nello schema riportato in Tavola 1). Ciò significa che gli acconti di cui sopra, se rilevati nell'aggregato C) Attivo circolante, vanno sommati ai crediti a breve. Una simile aggregazione conduce però ad un quoziente inficiato da un errore logico di

riclassificazione.

Un acconto su TFR non si trasforma infatti in futura entrata, bensì riduce le future uscite. Al momento del saldo del debito per TFR, al lavoratore sarà versata una somma pari all'ammontare del trattamento di fine rapporto di sua competenza al netto degli acconti ricevuti. Tale anticipo non rappresenta quindi una posta dell'attivo, bensì deve essere portato in detrazione di una voce del passivo.

Poiché nel passivo corrente dell'indice di liquidità disciplinato dalle direttive Equitalia non è compresa la quota a breve termine del TFR, qualora il debito per trattamento di fine rapporto dovesse essere saldato entro 360 giorni, il *ratio* di liquidità regolamentato dall'agente di riscossione sarebbe inficiato da un duplice errore metodologico: a fronte di errato inserimento, fra i crediti, dell'acconto TFR, mancherebbe la rilevazione, nel passivo corrente, della quota a breve del debito per trattamento di fine rapporto subordinato.

Gli anticipi su TFR rappresentano naturalmente solo una delle molteplici poste che, a seguito di quanto imposto dalle direttive Equitalia, potrebbero essere riclassificate in maniera scorretta con conseguente errata determinazione dell'indice di liquidità.

Non è questa la sede opportuna per effettuare un elenco puntuale di ogni posta contabile che, potenzialmente, l'applicazione delle direttive Equitalia potrebbe essere oggetto di una riclassificazione fuorviante con consequenziale calcolo di un *quick ratio* privo di ogni significatività.

Affinché i risultati degli aggregati così determinati siano significativi, la riclassificazione delle poste di bilancio richiede un rilevante intervento soggettivo dell'analista. Gli automatismi che collocano ogni posta civilistica in uno specifico aggregato a breve o a lungo termine sono prodromici alla determinazione di riclassificazioni errate che conducono al calcolo di indici fuorvianti e non significativi. Tali considerazioni sollevano, a parere dell'autore, più di una perplessità circa la reale capacità dell'indice di liquidità disciplinato dalla direttiva Equitalia 36/2008 di evidenziare una temporanea situazione di oggettiva difficoltà aziendale, che, come già detto, rappresenta l'unico elemento normativo in base al quale l'agente di riscossione può concedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Capacità di un singolo *ratio* di essere discriminante per l'individuazione di temporanee situazioni di obiettiva difficoltà

Malgrado l'analisi per indici sia oggetto di molteplici posizioni dottrinali, vi è una sostanziale unanimità di opinioni circa la necessità che tale indagine sia svolta in modo sistemico e sistematico. I quozienti devono essere interpretati contemporaneamente in quanto formano un sistema a tutti gli effetti.

L'interpretazione sistemica va, inoltre, coniugata con una metodica di analisi sistematica che sappia far risaltare il trend temporale dei singoli quozienti. Per tale motivo è concettualmente errato ipotizzare che il valore dell'indice di liquidità rapportato ad uno specifico esercizio possa essere considerato prova inoppugnabile dell'esistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", cui fa riferimento l'art. 19 D.P.R. 602/73. Se in uno specifico esercizio l'indice di liquidità supera l'unità, è possibile che l'impresa goda di ottima salute finanziaria. Tuttavia tale quoziente, se interpretato in maniera sistematica e sistemica insieme a tutti gli altri indicatori, potrebbe essere rivelatore di una situazione, più o meno temporanea, di oggettiva difficoltà economico-finanziaria.

Si ipotizzi, ad esempio, il caso di un'impresa che al 31/12/n sia contraddistinta da un *quick ratio* pari a 1,1. In quanto superiore all'unità, tale indice impedirebbe all'impresa di accedere alla rateazione del debito iscritto a ruolo poiché, secondo Equitalia, un indice di liquidità superiore all'unità dimostrerebbe l'inesistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria.

Si immagini però che il trend temporale del *quick ratio* sia il seguente:

- 31/12/n-3: 1,5;
- 31/12/n-2: 1,3;
- 31/12/n-1: 1,2 e
- 31/12/n: 1,1.

Come si può notare, malgrado al 31/12/n l'indice superi l'unità, il trend del quoziente peggiora in maniera vistosa, lasciando presagire un ipotetico ulteriore

aggravamento della situazione finanziaria che potrebbe condurre ad un futuro valore inferiore all'unità. A tale considerazione si potrebbe però controbattere che il valore iniziale del quoziente è "abnorme" in quanto nettamente superiore all'unità, ossia al limite minimo di una situazione finanziaria generalmente definita stabile. Malgrado questa considerazione, appare comunque indubbio che il giudizio sul valore dell'indice debba inequivocabilmente essere fondato anche sull'analisi del suo trend temporale. Si ipotizzi ora che il ratio di liquidità sia inserito nel contesto di indicatori schematizzato nella Tavola 2.

Tavola 2 – Indici di bilancio dell'impresa Lucky es. n, n-1, n-2 e n-3

	Indice di liquidità	Indice di disponibilità (attivo a breve/passivo a breve)	Indice di indebitamento (capitale di terzi/patrimoni o netto)	ROA (reddito operativo/capitale investito)	Costo medio di capitale di terzi (oneri finanziari/totale debiti)
31/12/n-3	1,5	1,6	4,2	4,1%	5,2%
31/12/n-2	1,3	1,4	5,3	4,0%	5,1%
31/12/n-1	1,2	1,3	6,2	3,5%	5,4%
31/12/n	1,1	1,2	6,5	3,2%	5,9%

La contestualizzazione dell'indice di liquidità nell'insieme dei ratio sopra indicati evidenzia come l'impresa sia contraddistinta da una difficoltà finanziaria risultante sia dal rapporto debito-ricchezza aziendale sia dal confronto fra costo del capitale (costo medio del capitale di terzi) e vantaggio reddituale ottenuto dall'investimento aziendale (ROA). In altre parole, il contesto dei quozienti illustrati nella Tavola 2 mostra un'azienda con rilevanti problemi finanziari in quanto l'indice di indebitamento ha un andamento crescente che lo conduce a un valore probante di una situazione finanziaria nettamente squilibrata. Oltre a ciò si può notare come sia in atto anche un'azione di indebitamento redditualmente anti-economica a causa della presenza di un effetto leverage negativo ($ROA \geq$ costo medio di capitale di terzi). Non è questa la sede opportuna per approfondire la problematica dell'impatto degli oneri finanziari impliciti sulla tematica dell'aspetto reddituale (effetto leverage) e finanziario (tasso di indebitamento, indice di liquidità e quoziente di disponibilità) dell'indebitamento. Dai valori sopra riportati appare comunque, evidente che l'azienda non può vantare una situazione finanziaria florida. Malgrado la presenza di un indice di liquidità sempre superiore ad uno, il suo trend, interpretato in maniera sistemica con gli altri quozienti riportati, pur nella semplicità e lacunosità dell'analisi, evidenzia invece, l'esistenza di una difficoltà finanziaria.

Ciò dimostra che l'analisi puntuale di un indice non consente mai di esprimere un giudizio sulla situazione aziendale, sia essa reddituale o finanziaria.

Nell'esemplificazione sopra riportata, i dati forniti potrebbero non aver diretto impatto sulla decisione in merito alla concessione della rateazione del debito tributario in quanto tale agevolazione dipende da una temporanea situazione di difficoltà finanziaria. Equitalia non è interessata alla globale situazione aziendale, bensì deve concentrare la propria attenzione sulla verifica di eventuali problematiche finanziarie nel breve termine. L'esistenza, ad esempio, di un globale squilibrio finanziario aziendale non rientra nei requisiti che un'azienda deve possedere per ottenere la possibilità di rateizzare il debito. È indubbio però che i valori sopra illustrati dimostrino con certezza come il valore puntuale dell'indice di liquidità possa non essere significativo al fine della verifica della situazione aziendale. Ciò potrebbe avere indubbiamente un rilevante peso nella verifica dell'esistenza di ciò che l'art. del 19 D.P.R. 602/73 definisce, in modo generico e generale, "temporanea situazione di oggettiva difficoltà".

A completamento delle considerazioni sopra illustrate è necessario infine comprendere se un'analisi svolta esclusivamente mediante indici possa essere considerata esaustiva.

La domanda è retorica in quanto l'analisi statica per indici deve sempre essere completata dall'interpretazione dei flussi finanziari aziendali.

Nel bilancio, ai valori stock patrimoniali e finanziari riferiti a un preciso istante si

affiancano dati reddituali 'flusso' in quanto riferiti ad un arco temporale. Per questo motivo, anche il reddito rappresenta un valore 'flusso' che deriva dalla presenza, in Conto Economico, di valori riferiti appunto ad un arco temporale.

La "dinamica reddituale" non va però confusa con la "dinamica finanziaria", l'analisi della quale, travalicando l'ottica statica cristallizzata nei valori iscritti nello Stato Patrimoniale, è in grado di catturare l'intreccio dei flussi di natura monetaria e finanziaria che incessantemente si producono e si consumano nel fluire della gestione aziendale.

L'approfondimento della "dinamica" dei valori contabili è pertanto contraddistinto da una duplice rappresentazione: ad un'analisi dei componenti "flusso", negativi e positivi di reddito, va affiancata un'indagine di natura finanziaria delle entrate e delle uscite aziendali. Infatti, anche se l'analisi finanziaria fosse condotta in modo sistemico e sistematico, l'approfondimento dei soli quozienti non potrebbe mai essere considerato completo, esauriente ed affidabile. Il principio OIC 10 sottolinea che i benefici informativi del rendiconto finanziario, ossia del documento che riassume tutti i flussi prodotti e consumati dalla gestione aziendale, sono molteplici in quanto il rendiconto permette di valutare:

- a) le disponibilità liquide prodotte e assorbite dalla gestione reddituale e le modalità d'impiego e di copertura;
- b) la capacità dell'impresa (o del gruppo) di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- c) la capacità dell'impresa (o del gruppo) di autofinanziarsi.

Il principio OIC 10 asserisce che i flussi finanziari rappresentano «un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide». Tale affermazione, che riprende quanto indicato nel principio IAS 7 "*Statement of Cash Flows*", riconosce i flussi di liquidità come le uniche variazioni degne di rilevazione e di diffusione, facendo sì che i flussi espressi in termini di capitale circolante netto non siano più annoverabili fra le informazioni finanziarie utili ai manager interni e agli utenti esterni alle aziende.

L'analisi per quozienti, seppur attuata in maniera sistemica e sistematica, non consente di analizzare la tipologia dei fabbisogni e delle fonti di liquidità. Tale limite non è superabile in quanto rappresenta un elemento intrinseco dei *ratio*. Il quoziente finanziario è infatti di per sé statico e privo di elementi informativi riguardanti le caratteristiche delle entrate e delle uscite relative al periodo considerato. Pertanto tale analisi è intrinsecamente limitata e lacunosa e necessita di un'indagine complementare riguardante la dinamica finanziaria.

Semplificando una problematica estremamente complessa, è possibile affermare che il primo *step* dell'analisi dinamica finanziaria attuata mediante flussi richiede il confronto fra flussi contraddistinti da caratteristiche strutturali similari. Soltanto l'equilibrio fra fonti ricorrenti (ossia entrate che si ripresentano nel tempo) e fabbisogni analogamente non occasionali garantisce solidità finanziaria all'azienda. Infatti, in presenza di fabbisogni ricorrenti finanziati con fonti occasionali, l'impresa non può dirsi finanziariamente equilibrata.

Ciò che interessa in questa sede non è illustrare tutti i benefici dell'analisi finanziaria dinamica per flussi, bensì verificare se la determinazione di un indice di liquidità superiore all'unità possa dar adito a un "falso negativo". In altre parole ci si deve chiedere se l'assenza di ogni riferimento all'analisi dei flussi, pur in presenza di un *ratio* di liquidità che apparentemente potrebbe far ipotizzare l'esistenza di un equilibrio finanziario, può occultare una "temporanea situazione di oggettiva difficoltà".

A tal fine si consideri il caso aziendale dell'impresa Lucky. Si immagini di aver già riclassificato il bilancio alla luce delle seguenti informazioni:

- siano stati venduti fabbricati (valore storico 4.000, ammortizzati per 500);
- sia stata saldata la quota annua mutuo di 500;
- siano stati venduti i titoli speculativi, così come verificatosi nell'esercizio n-1 per i titoli presenti in bilancio;
- l'incremento delle riserve sia dovuto ad accantonamento di utili dell'esercizio precedente.

Si consideri inoltre che l'analista sia a conoscenza che nel corso dell'esercizio n+1

l'impresa Lucky dovrà saldare debiti per TFR pari a 250 e pagare una quota annua di mutuo pari a 500. Alla luce delle sopra indicate informazioni, lo Stato Patrimoniale riclassificato è rappresentato nella Tavola 3.

Tavola 3 - Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario

	31/12/n-1	31/12/n		31/12/n-1	31/12/n
Banca	30	30	Debiti tributari	600	1200
Clienti	200	1.650	Fornitori	250	100
Titoli speculativi	1.500	1.450	Mutuo a breve t.	500	500
			TFR a breve t.	300	250
Totale liquidità immediate e differite	1.730	3.130			
Scorte	900	1.470			
Totale attivo a breve	2.630	4.600	Totale passivo a Breve	1.650	2.050
Impianti e fabbricati	10.500	9.000			
(fondo ammortamento)	(3.500)	(3.600)	Mutuo a lungo t.	1.800	2.800
			TFR a lungo t.	600	650
Totale attivo a lungo	7.000	5.400	Totale passivo a lungo	2.400	3.450
			Cap. sociale	2.180	1.000
			Riserve	3.000	3.200
			Utile di esercizio	400	300
			Totale Patrimonio. Netto	5.580	4.500
Capitale investito	9.630	10.000	Totale a pareggio	9.630	10.000

In base ai dati riportati nella Tavola 3, l'indice di liquidità al 31/12/n-1 e al 31/12/n assume, rispettivamente, i seguenti valori: 1,0484 e 1,5268

Come si può notare il *trend* dell'indice di liquidità è superiore a uno e nettamente crescente a dimostrazione di un'apparente situazione finanziaria a breve termine ottimale.

Secondo il disposto della direttiva Equitalia 36/2008, l'impresa Lucky nell'esercizio n (come nell'esercizio n-1) non potrebbe accedere alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo in quanto il quoziente di liquidità supera l'unità. Tuttavia l'analisi statica per indici deve essere interpretata alla luce dell'indagine dei flussi finanziari generati e consumati dalla gestione aziendale. Sulla base delle informazioni sopra riportate, il rendiconto finanziario dell'impresa Lucky, strutturato secondo lo schema previsto dall'OIC 10, sarebbe contraddistinto dai valori riportati nella Tavola 4.

Tavola 4 - Rendiconto finanziario impresa Lucky

	Esercizio n
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	13.730
(Pagamenti a fornitori di materie prime)	(3.150)
(Pagamenti a fornitori di costi amministrativi)	(5.300)
(Pagamenti a fornitori di costi industriali vari)	(4.950)
(Pagamenti a fornitori di servizi di marketing)	(1.000)
(Pagamento salari e contributi a dipendenti)	(4.000)
Cash flow monetario prodotto dalla gestione caratteristica	(4.670)
(Imposte pagate sul reddito)	(600)

(Oneri finanziari pagati)	(100)
(Pagamento tfr a dipendenti)	(300)
Flusso finanziario prodotto dalla gestione reddituale (A)	(5.670)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti in impianti)	(2.500)
Prezzo di realizzo disinvestimenti in fabbricati	8.500
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti in titoli speculativi)	(1.450)
Disinvestimenti di titoli speculativi	1.500
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B)	6.050
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Accensione nuovo mutuo	1.500
(Rimborso quota annua mutuo)	(500)
<i>Mezzi propri</i>	
(Diminuzione capitale sociale con rimborso ai soci)	(1.180)
(Dividendi pagati)	(200)
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento (C)	(380)
Variazione disponibilità liquide	-----
Disponibilità liquide all'1/1/n	30
Disponibilità liquidite al 31/12/n	30

Come si può notare, nella stesura del rendiconto si è optato per l'indicazione del c.d. cash flow monetario caratteristico, ossia del flusso monetario generato dalla gestione tipica aziendale. L'indicazione di tale aggregato non è specificatamente prevista dal principio OIC 10, ma la sua elevata capacità segnaletica suggerisce di procedere all'evidenziazione di tale aggregato. Dai dati esposti in Tavola 4 si nota che l'impresa Lucky è contraddistinta da un cash flow monetario caratteristico negativo in quanto la gestione tipica, anziché generare una fonte finanziaria, provoca un fabbisogno. Questo significa che l'attività caratteristica, anziché produrre un costante flusso in entrata, drena ingenti risorse finanziarie. Ciò testimonia una situazione di grave sofferenza finanziario-monetaria. Inoltre si nota che le fonti ricorrenti risultano assenti a fronte di una presenza di fabbisogni caratterizzati da "non occasionalità" (quali, ad esempio, il pagamento delle imposte, degli oneri finanziari, della quota annuale del mutuo). Il fatto che il cash flow monetario caratteristico drena risorse finanziarie anziché contribuire alla loro produzione e il netto squilibrio risultante fra fonti e fabbisogni ricorrenti dimostrano che la situazione finanziaria dell'impresa è contraddistinta da un profondo squilibrio dinamico, malgrado l'indice statico di liquidità mostri un miglioramento e abbia un valore superiore all'unità. Il caso sopra esposto dimostra come l'apparente buon andamento del ratio di liquidità possa occultare una situazione finanziaria squilibrata, la quale, a tutti gli effetti, è identificativa della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" che, ex art. 19 del D.P.R. 602/73, rappresenta l'elemento discriminante atto a garantire l'accettazione della richiesta di rateazione del debito tributario.

Giuridicità delle direttive Equitalia

L'ultimo punto da approfondire è la reale giuridicità delle direttive Equitalia, ossia la loro reale capacità giuridica di identificare l'elemento gestionale che, ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, costituisce la *condicio sine qua* per la concessione della rateazione

tributaria. Ciò che verrà riportato nelle prossime pagine riflette l'opinione di due Commissioni Tributarie che evidenziano come l'argomento non sia così pacifico.

A prescindere dalle considerazioni di merito esposte in precedenza, ci si deve ora chiedere se una direttiva Equitalia, stabilendo una netta linea discriminante, pragmaticamente non modificabile, fra contribuenti che possono ottenere una rilevante agevolazione e soggetti a cui viene negata tale possibilità, possa legittimamente svolgere un sostanziale ruolo di "interpretazione autentica" di un atto normativo qual è l'art. 19 del D.P.R. 602/73.

Le direttive Equitalia potrebbero svolgere tale ruolo se fossero contraddistinte da una giuridicità certa.

In merito a questa problematica ogni studioso può assumere la posizione dottrinale che ritiene più corretta. Tuttavia, come accade in campo giurisprudenziale, anche nel contesto fiscale gli elementi pragmatici realmente discriminati sono le decisioni delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione. È pertanto essenziale comprendere se, per le Commissioni Tributarie, le direttive Equitalia siano dotate di legittima giuridicità. A tale riguardo, di estrema rilevanza appare la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso dell'11 novembre 2014 n. 763/9/14. Con tale decisione la citata Commissione ha sostanzialmente negato la giuridicità delle direttive Equitalia, equiparandole a meri atti interni dell'organizzazione di riscossione, i quali come tali non sono in grado di individuare linee di demarcazione invalicabili al fine dell'identificazione della temporanea situazione di oggettiva difficoltà citata dall'art. 19 del D.P.R. 602/73.

In base a tale sentenza, il quoziente di liquidità deve essere considerato un mero rafforzativo della temporanea difficoltà economica, il cui valore non può essere considerato in grado, di per sé, di identificare l'assenza o la presenza di una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà".

Considerare le direttive Equitalia "semplici" atti che, al più, possono fornire informazioni/considerazioni utili per interpretare la legge, ma non possono mai costituire atti giuridici che sostanzialmente integrano il contenuto legislativo e/o forniscono una "interpretazione autentica" di atti normativi, non rappresenta pertanto una mera teoria dottrinale, bensì rispecchia una posizione assunta esplicitamente da un giudice tributario. O, per meglio dire, da più giudici tributari in quanto alla medesima conclusione, seppur con riferimento ad una situazione parzialmente diversa, è giunta anche la Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la decisione del 31 gennaio 2011 n. 62/2/11. Anche la Commissione Tributaria di Torino ha pertanto ritenuto non vincolante quanto disposto dalle direttive Equitalia, equiparando le stesse a semplici atti interni di Equitalia, privi della necessaria giuridicità che garantirebbe la possibilità di integrare e/o fornire elementi di interpretazione costrittiva della normativa in vigore. La posizione dei giudici tributari dimostra quindi come anche l'autorità competente in ambito fiscale si ritenga che l'indice di liquidità non debba e non possa mai essere considerato il solo elemento discriminante al fine della verifica di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che, ex art. 19 D.P.R. 602/73, garantisce l'ottenimento della rateazione del debito tributario.

Solo un'analisi completa di tutti gli indici di bilancio, integrata dall'approfondimento dei flussi in entrata e in uscita dall'azienda, può pertanto fornire i necessari elementi di conoscenza atti a consentire l'assunzione di una corretta decisione riguardante la concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo.

La determinazione dell'indice di liquidità rappresenta quindi solo un piccolo tassello dell'insieme delle informazioni necessarie affinché la dilazione del debito sia concessa alle imprese che realmente vivono una temporanea situazione di oggettiva difficoltà.

Per concludere queste brevi osservazioni, va considerato che il contribuente, ex art. 19 D.P.R. 602/73, comma 1-quinquies, ha il diritto di chiedere l'applicazione di un piano straordinario di rateazione qualora si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Al verificarsi di questa ipotesi, la dilazione di pagamento può essere aumentata fino a 120 rate. La concessione del piano straordinario di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è disciplinata, oltre che dall'art. 19 D.P.R. 602/73, anche dall'art. 53 del Decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze del 6 novembre 2013. La linea di demarcazione fra contribuenti che possono accedere alle 120 rate di pagamento e soggetti a cui è negata questa agevolazione si fonda, pertanto, non su una direttiva Equitalia, bensì su un Decreto ministeriale. Questo atto è indubbiamente dotato di una propria forza normativa.

In conclusione si può quindi affermare che, mentre l'incremento del numero di rate (da 72 a 120) soggiace, in modo giuridicamente inattaccabile, alla determinazione del solo indice di liquidità, calcolato in base al dettato della direttiva Equitalia 36/2008, la concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo, da attuarsi secondo il piano ordinario di pagamento, non può dipendere dal mero calcolo di quel quoziente. Anche o, forse, soprattutto alla luce delle sopra riportate decisioni assunte dalle Commissioni Tributarie di Treviso e di Torino, è possibile pertanto ritenere che, malgrado l'emanazione delle direttive Equitalia del 13 maggio 2008 n. 17, del 1° marzo 2012 n. 7 e del 6 ottobre 2008 n. 36, la verifica della temporanea situazione di oggettiva difficoltà, ossia della *condicio sine qua* non imposta dall'art. 19 D.P.R. 602/73 per l'ottenimento della rateazione del debito tributario, deve dipendere non dal mero calcolo di un singolo quoziente, bensì dall'interpretazione di un set completo di ratio finanziari, completati dall'analisi dell'intreccio dei flussi di natura monetaria e finanziaria che incessantemente si producono e si consumano nel fluire della gestione aziendale.